

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE
PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE E I CIRCHI EQUESTRI – (LEGGE 18 MARZO
1968 N. 337)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali, private e demaniali idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi equestri.

Art. 2 – Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L. 337/68) allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni di spettacolo viaggiante di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Art. 3 – Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali.

Le concessioni delle aree sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni; per singole attrazioni, da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde ed in altre aree idonee possono essere date concessioni per un periodo superiore ai 30 giorni.

Le aree disponibili per i parchi di divertimento di prima e seconda categoria potranno essere attrezzate anche per accogliere i circhi equestri di prima e seconda categoria; dette aree potranno altresì essere utilizzate per manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi non riservati agli spettacoli viaggianti e ai circhi, sulla base della programmazione delle attività disposte dall'Amministrazione.

Nel caso in cui si verifichi che per lo stesso periodo vengano richieste l'organizzazione di un parco divertimenti e l'installazione di un circo equestre dovrà essere data priorità allo spettacolo viaggiante.

In tal caso, esse dovranno comunque essere rese libere almeno 15 giorni prima della successiva manifestazione.

La competenza per la concessione delle aree allo spettacolo viaggiante e ai circhi equestri è attribuita al Dirigente della Polizia Amministrativa che rilascerà anche le autorizzazioni per pubblici intrattenimenti, previo verifica della solidità e della sicurezza delle attrazioni installate da parte degli organi competenti.

Art. 4 – Elenco delle aree disponibili.

La Giunta Comunale delibera l'elenco delle aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi, nonché le aree per l'installazione delle singole attrazioni nei parchi urbani nelle zone a verde pubblico per periodi superiori al mese determinando la durata delle concessioni.

Le aree, da attrezzare permanentemente alle attività dello spettacolo viaggiante e circense, sono reperite all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee.

Nei parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada ed ai piccoli punti di spettacolo, sempre che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento delle attività dello spettacolo viaggiante e circense.

Art. 5 – Commissione Comunale

La Commissione è composta da:

- 1) un rappresentante designato da ogni organizzazione di categoria degli esercenti lo spettacolo viaggiante maggiormente rappresentativo in campo nazionale (il nominativo del rappresentante dovrà essere segnalato al Comune a cura delle OO.SS. all'inizio di ogni anno, pena l'esclusione dalla Commissione);
- 2) un funzionario designato dalla polizia municipale;
- 3) un esercente tra i più anziani di piazza designato dalle associazioni di categoria.

Art. 6 – Compiti della Commissione Comunale.

La Commissione Comunale, nel rispetto della normativa fissata dalla legge e dal presente regolamento, ha il compito di esprimere un parere consultivo circa:

- a) i criteri per la formazione del parco in base alla grandezza delle aree, assicurando razionale equilibrio e massima funzionalità delle attrazioni da installare;
- b) il calendario annuale di esercizio dei parchi di divertimento e delle singole attrazioni, dei circhi equestri, con indicazione degli orari minimi obbligatori di apertura, collegandolo con le feste e le fiere tradizionali e con le iniziative culturali promosse dall'Amministrazione;
- c) l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto.

Art. 7 – Domande per la concessione delle aree

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli esercenti, da presentarsi almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per la installazione.

Le domande inoltrate secondo le norme fiscali vigenti dovranno riportare le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, il numero di Partita I.V.A., la residenza, le caratteristiche e la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo ed il parco richiesto per l'attività; alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata fotocopia della licenza di esercizio valida per l'anno in corso e foto aggiornate delle singole attrazioni.

Nella domanda devono essere indicate le esatte misure d'ingombro (casce, pedane, ecc.), il tipo di gioco che si intende installare all'interno dell'attrazione, l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute fuori del termine innanzi detto.

La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di divertimento sarà data secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 9.

La comunicazione dell'avvenuta concessione dell'area all'interessato, verrà resa nota almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività, dovrà indicare il tipo di attrazione, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, oltre le prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attività.

I concessionari dell'area nel parco divertimenti sono tenuti a presentare, congiuntamente, il progetto organico e le relazioni tecniche predisposte da tecnico abilitato, per l'esame e l'approvazione da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e Trattenimento in genere. Tale documentazione dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima del montaggio.

Art. 8 – Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree

Gli esercenti che intendono installare le proprie attrazioni su aree comunali, private e demaniali, vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati nell'art. 9.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene ritenuta valida la domanda per la concessione delle aree.

Il periodo massimo valutabile ai fini delle graduatorie è di anni 15.

Art. 9 – Criteri per la formulazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento.

L'ufficio preposto per l'assegnazione delle aree per ogni manifestazione compila distinte graduatorie da portare all'esame della Commissione Comunale prevista dall'art. 6 sulla base dei seguenti criteri;

- 1) anzianità di esercizio con lo stesso tipo di attrazione: punti 3 per anno;
- 2) anzianità di appartenenza alla categoria: punti 1 per anno;
- 3) richiedente che abbia la residenza da almeno tre anni nel Comune: punti 1 per ogni anno di residenza eccedente i primi tre, sino ad un massimo di 10 punti;
- 4) anzianità di domanda senza frequenza al parco: punti 1 per ogni anno.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra, di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione, non comporta la perdita di punteggio di cui al punto 1.

E' fatto divieto assoluto di sostituzione di attrazione con altra dello stesso tipo già esistente nel parco, laddove ve ne siano presenti già due.

E' fatto divieto di organizzare altro parco in qualsiasi area pubblica e/o privata in concomitanza dei parchi divertimenti tradizionali (fiere, feste patronali, sagre ecc.).

La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc.) con superficie di ingombro non superiore a mq. 3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui al precedente punto 1.

I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere certificati o attestati da pubbliche amministrazioni ovvero dichiarati nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale.

Le attrazioni di assoluta novità e grande spettacolarità non esistenti nel parco potranno essere inserite nell'organico dello stesso, in deroga alle disposizioni del presente articolo, stante la disponibilità ricettiva nell'area prevista.

Le attrazioni novità possono essere ammesse al parco per un solo anno e non acquisiscono alcuna anzianità di piazza.

In caso di più richiedenti possessori di attrazioni "novità" verrà effettuato un sorteggio.

Art. 10 – Criteri per le concessioni di aree per periodi superiori ai 30 giorni

Alle concessioni di durata superiore a giorni 30 di aree comunali disponibili nei parchi e nei giardini pubblici possono concorrere, nei limiti e con le condizioni dettate dalla G. M., gli esercenti residenti nel comune che all'atto della richiesta siano in possesso dell'autorizzazione di esercizio relativa all'attrazione richiesta e non siano già fruitori di concessioni pluriennali o permanenti in altri Comuni.

Il concessionario di una attrazione con autorizzazione superiore ai 30 giorni si impegnerà a non esercitare contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale con la stessa attrazione.

E' vietato tassativamente la subconcessione dell'area o l'esercizio a terzi.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste al riguardo.

Ogni responsabilità inerente e dipendente dall'uso dell'attrazione è assunta dal concessionario.

L'assegnazione di tali aree sarà fatta sulla base delle norme del presente articolo e dei criteri previsti nella delibera di Giunta Municipale.

L'Amministrazione potrà disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di comprovato ordine pubblico o per l'inosservanza delle clausole concessionarie.

Cessata la concessione, l'area dovrà essere rimessa nella piena disponibilità del Comune entro 10 giorni dalla scadenza, senza obbligo di indennizzo alcuno, con sgombero d'ufficio in caso di inottemperanza.

Art. 11 – Rinunce e sostituzioni.

L'esercente che intende rinunciare alla domanda di concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente entro e non oltre il 20° giorno prima della manifestazione.

In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione avvenuta, senza che siano stati comunicati validi e giustificati motivi, l'esercente verrà escluso dalla manifestazione dell'anno successivo.

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.

La richiesta di aspettativa dovrà essere inoltrata prima dei 30 giorni della manifestazione.

L'anno di aspettativa non viene considerato ai fini dell'anzianità di piazza.

Art. 12 – Subentri

In caso di subentro nell'attività per atto tra vivi o a causa di morte al subentrante è riconosciuto il punteggio di cui al punto 1 dell'art. 9, purchè facente parte dello stesso nucleo familiare del cedente.

Il subentro nell'attività per atto tra vivi deve essere comprovato con contratto redatto e registrato nei termini di legge

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più eredi, l'erede richiedente la concessione dovrà dimostrare la disponibilità dell'attrazione.

Art. 13 – Domande per la concessione dell'area per circhi equestri

La concessione dell'area per i circhi equestri e spettacoli similari è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli esercenti di tali attività.

Le domande inoltrate secondo le norme fiscali vigenti dovranno riportare le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, il numero di P.IVA, la residenza anagrafica.

Nelle stesse dovranno essere indicati:

- la precisa denominazione del circo o dello spettacolo;
- esatte misure d'ingombro del tendone del circo ivi compreso la corona dei picchetti di ancoraggio e delle carovane al seguito;
- il periodo richiesto per l'attività che, comunque, non potrà essere superiore alla durata di giorni 15 (quindici);

La concessione dell'area sarà data tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste. Non saranno accolte le istanze, giunte successivamente, intese ad ottenere la piazza nei 30 (trenta) giorni antecedenti la precedente concessione.

Art. 14 – divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione.

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la concessione. Non è ammessa qualsiasi forma di subconcessione pena la revoca della concessione stessa e l'esclusione per tre anni consecutivi dai parchi allestiti nel comune.

Art. 15 – Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo copia della certificazione di collaudo statico e dell'impianto elettrico rilasciati da un Tecnico abilitato, autocertificazione attestante il corretto montaggio delle attrazioni e copia della polizza assicurativa ;

- b) non utilizzare alcun apparecchio per la diffusione di musica;
- c) iniziare e terminare l'attività alle date stabilite nell'autorizzazione;
- d) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- e) non effettuare manovre con autocarri e automezzi di qualsiasi tipo prima della chiusura totale del parco. In caso di abbandono del parco prima delle date stabilite, l'esercente è escluso da nuove assegnazioni di aree per il periodo di un anno.

Art. 16 – Responsabilità civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dall'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi.

Art. 17 – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative e penali previste per la violazione di norme in materia di esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, per le violazioni alle norme del presente Regolamento sarà applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa di £ 100.000 nei termini e con le modalità degli artt dal 106 al 110 del T.U.L.C.P. R.D. 03.03.1934 n.383

Art. 18 – Norme accessorie

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge n. 337 del 18 marzo 1968 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché dello Statuto di Polizia Amministrativa dei Comuni di Puglia e Basilicata.

Art. 19 – Norme transitorie e finali.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le graduatorie previste dagli articoli 8 e 9 saranno fatte, per i periodi antecedenti e comunque posteriori alla data di attribuzione ai Comuni delle funzioni di Polizia Amministrativa, effettuando la valutazione delle anzianità sulla base delle risultanze di ufficio e della documentazione prodotta dagli esercenti.

IL DIRIGENTE

(Dott.  PATRUNO)